

**Comune di Tramonti di Sopra  
Provincia di Pordenone**

**“REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA E  
CIMITERIALE”**

Approvato con deliberazione del C.C. n. 6 in data 10 giugno 2015

## **TITOLO I - Disposizioni generali**

### **Art. 1 Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, intendendosi per tali quelli riferiti alle salme, ai trasporti funebri, alla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, alla concessione di aree e costruzione di manufatti destinati a sepoltura privata nonché alla loro vigilanza, alla cremazione e, in genere, a tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita.

2. Detto regolamento viene adottato in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del T.U. delle Leggi Sanitarie 27.7.1934, al D.P.R. 10.09.1990 n. 285 e alla legge regionale FVG n.12/2011.

### **Art. 2 Competenze**

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale o dagli altri Organi Comunali nel rispetto dei principi degli artt. 107 e seguenti del D. Lgs. 267/2000 e dell'art.4 del D. Lgs. 165/2001.

### **Art. 3 Responsabilità**

1. Il Comune avrà cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

## **TITOLO II – Attività funebre**

### **Art. 4 Attività funebre**

1. L'attività funebre è quell'attività che comprende e assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:

- a) gestione delle pratiche amministrative relative al decesso ed all'organizzazione delle onoranze funebri, su mandato dei familiari o di altri aventi titolo;
- b) vendita di casse e altri articoli funebri, in occasione del funerale;
- c) preparazione del cadavere e confezionamento del feretro;
- d) trattamenti di tanatocosmesi;
- e) trasporto di cadavere, inteso come trasferimento della salma dal luogo del decesso al luogo di osservazione, al luogo di onoranze, al cimitero o al crematorio;
- f) recupero di cadaveri o resti mortali, su disposizione dell'autorità giudiziaria da luoghi pubblici o privati.

2. Lo svolgimento dell'attività funebre è autorizzato dal Comune ove ha sede commerciale l'impresa richiedente, sulla base del possesso dei requisiti previsti dalla legge.

3. E' vietata l'intermediazione nell'attività funebre. Il conferimento dell'incarico per il disbrigo delle pratiche amministrative, la vendita delle casse e articoli funebri e ogni altra attività connessa al funerale si svolgono unicamente nella sede autorizzata o, eccezionalmente su richiesta degli

interessati, presso altro luogo purchè non all'interno di strutture sanitarie e socio assistenziali di ricovero e cura, pubbliche e private, di strutture obitoriali e di cimiteri.

4. Il Comune verifica il permanere dei requisiti strutturali e gestionali previsti nell'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre.

5. Lo svolgimento dell'attività di trasporto a pagamento non connesso con attività funebre è ammesso solo per il trasporto di feretro chiuso; il trasporto a pagamento è escluso durante il periodo di osservazione della salma.

6. Per l'esercizio del trasporto di cui al comma 5 è necessaria l'autorizzazione del Comune ove ha sede l'impresa commerciale, sulla base dei requisiti stabiliti per gli esercenti l'attività funebre.

### **TITOLO III – Adempimenti conseguenti alla morte**

#### **Art. 5 Accertamento di morte**

1. Il medico necroscopo, nominato dall'Azienda Sanitaria competente (art.4, comma 1, DPR 285/90) procede all'accertamento della morte e redige il certificato necroscopico.

2. La visita del medico necroscopo è effettuata entro 30 ore e non prima di 15 ore dalla constatazione del decesso.

3. In tutti i casi la morte di una persona dovrà essere sempre constatata da un medico, che rilascerà apposita certificato nel quale verrà indicato pure il periodo di osservazione. Sulla base di tale certificato e sempre che non si tratti di decesso dovuto a cause delittuose il Sindaco autorizzerà il trasporto e la sepoltura della salma.

#### **Art. 6. Denuncia di morte**

1. La denuncia della causa di morte di cui all'art.103 del RD 1265 del 1934 è fatta dal medico curante entro 24 ore dall'accertamento del decesso e in caso di sua assenza, da colui che ne assume le funzioni

2. Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta morte è fatta dal medico necroscopo, da uno dei congiunti o persona convivente con il defunto o da un loro delegato oppure, in mancanza, da persona informata del decesso.

3. All'infuori dei casi di cui sopra, chiunque abbia notizia di un decesso naturale, accidentale o delittuoso oppure rivenga in qualsiasi luogo pubblico o privato un cadavere deve informare l'Autorità Comunale o le forze di Polizia competenti territorialmente. L'obbligo alla denuncia si estende anche in caso di rinvenimento di feti espulsi morti e dei prodotti abortivi.

4. Ove il decesso avvenga in ospedale, collegio, istituto, convivenze e comunità di qualsiasi specie, il Direttore Sanitario e chi ne è delegato dall'Amministrazione deve trasmettere avviso di morte nel termine fissato al primo comma all'Ufficiale dello Stato civile con le indicazioni di cui all'art. 140 RD 1238/1939.

5. I medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'Autorità Giudiziaria o per riscontro diagnostico hanno l'obbligo di denunciare la causa di morte.

6. La denuncia, redatta su apposito modulo, dovrà essere completa delle notizie riguardanti le generalità del defunto, il luogo dove avvenne il decesso, la causa di morte e le circostanze in cui essa avvenne fornendo all'Ufficiale dello Stato Civile stesso ogni notizia riguardante l'età, il sesso, lo stato civile e la condizione del defunto.

7. Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art. 365 CP (omissione di referto) ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato la denuncia deve essere fatta all'Autorità Giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza.

8. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Salute, il Comune deve darne informazione immediatamente all'Azienda dei

Servizi Sanitari territorialmente competenti.

9. Nel caso di morte di persona cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni di cui all'art.100 del DPR 185/1964.

10. Copia della scheda di morte deve essere inviata entro 30 giorni dal Comune ove è avvenuto il Decesso all'azienda dei Servizi Sanitari nel cui territorio detto Comune è ricompreso. Qualora il deceduto fosse residente nel territorio di un'Azienda Sanitari diversa da quella ove è avvenuto il decesso quest'ultima deve inviare copia della scheda di morte all'Azienda territorialmente competente. Le schede di morte hanno finalità sanitarie, epidemiologiche e statistiche.

### **Art. 7 Periodo di osservazione**

1. Il periodo di osservazione è il periodo in cui la salma viene mantenuta in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita e durante il quale viene assicurata adeguata sorveglianza.

2. Il periodo di osservazione decorre dal momento del decesso e scade dopo 24. ore. In caso di decapitazione, maciullamento o putrefazione non è prescritto alcun periodo di osservazione. Il periodo di osservazione viene annullato qualora il medico necroscopo avrà accertato la morte anche con l'ausilio di elettrocardiografo.

3. Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti.

4. Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del Coordinatore sanitario della Azienda Sanitaria Locale il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore

5. Le salme di persone morte di malattie infettive – diffuse anche solo sospette, sono tenute in osservazione in locale nel quale è vietato l'accesso a persone non autorizzate.

6. Il periodo di osservazione termina contestualmente al rilascio del certificato necroscopico in caso di accertamento della morte mediante le procedure previste dalla legge 578/93 e dal decreto del Ministro della salute 11 aprile 2008.

7. L'osservazione della salma può essere svolta, conformemente alla scelta dei congiunti o degli altri aventi titolo:

a) presso il domicilio del defunto, salvo che l'abitazione venga dichiarata inadatta dal medico curante che constata il decesso;

b) presso struttura obitoriale;

c) presso la casa funeraria.

8. La sorveglianza della salma può essere assicurata anche attraverso apparecchiatura di rilevazione e di segnalazione a distanza.

### **Art. 8 Trasferimento durante il periodo di osservazione**

1. Il trasporto di cadaveri effettuato prima che sia trascorso il periodo di osservazione prescritto deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

2. Durante il periodo di osservazione su richiesta dei familiari o di altri aventi titolo la salma può essere trasferita al domicilio del defunto, alla struttura obitoriale o alla casa funeraria siti anche in Comune diverso.

3. L'impresa funebre che esegue il trasferimento comunica all'ufficiale di stato civile e al medico necroscopo la nuova sede ove la salma è stata trasferita.

4. In caso di trasferimento durante il periodo di osservazione la salma è riposta in contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita e che comunque non siano di pregiudizio per la salute pubblica.

## **Art. 9 Autorizzazione alla sepoltura**

1. L'autorizzazione alla sepoltura nel cimitero è rilasciata dall'ufficiale dello Stato Civile a norma dell'art.74 del DPR 396/2000.
2. La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel cimitero di parti di cadavere ed ossa umane rinvenute nel territorio comunale.

## **TITOLO IV Feretri**

### **Art. 10 Feretri**

1. Nessuna salma può essere trasportata e quindi sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche stabilite dalla legislazione statale e regionale in materia, nonché dai relativi regolamenti di attuazione od esecuzione, salvo quanto previsto dalle norme prescritte da convenzioni internazionali.
2. Ogni cadavere, trascorso il periodo di osservazione, vestito od almeno decentemente avvolto in un lenzuolo, è chiuso in cassa individuale; la madre e il neonato, deceduti in concomitanza del parto, possono essere chiusi nella stessa cassa.
3. I cadaveri di persone decedute a causa di patologie infettive in condizioni potenzialmente contagianti, trascorso il periodo di osservazione, devono essere deposti in duplice cassa di metallo o legno con gli indumenti di cui sono rivestiti ed avvolti in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante (art.18 DPR 285/90).
4. Per quanto attiene alla disposizioni ed alla prescrizioni riguardanti i tipi di feretro si rimanda alle previsioni del DPR 285/90.

### **Art. 11 Operazioni di chiusura del feretro**

1. Le imprese di Onoranze Funebri in possesso congiuntamente delle autorizzazioni al commercio e di pubblica sicurezza di cui all'art.115 TU di Pubblica Sicurezza, svolgono i trasporti funebri autorizzati dal Sindaco, nonché le seguenti operazioni:
  - chiusura del feretro
  - apposizione del sigillo;
  - trattamento antiputrefattivo, qualora prescritto dal medico necroscopo.
2. L'avvenuta esecuzione delle operazioni di cui sopra dovrà essere certificata mediante la compilazione dell'apposito modello ai sensi dell'art.21 comma 3 LR 12/2011.
3. Le imprese funebri sono tenute a predisporre e consegnare in tempi utili all'obitorio ospedaliero l'apposito verbale, necessario affinché il feretro possa lasciare l'obitorio.
4. Per quanto riguarda le salme del territorio, l'impresa funebre si impegna ad inviare mensilmente al Dipartimento di Prevenzione copia dei verbali di cui al comma 2.
5. Permangono a carico dell'Azienda Sanitaria le attività di vigilanza e controllo sulla corretta esecuzione delle operazioni suddette, come previsto dall'art. 16, comma 2, del DPR 285/90.

## **TITOLO V - Trasporto funebre**

### **Art. 12 Definizione ed esercizio del trasporto funebre**

1. Costituisce trasporto funebre il trasferimento di cadavere o resti mortali dal luogo del decesso o di rinvenimento fino al luogo di sepoltura o di cremazione.
2. Il trasferimento del paziente deceduto in una struttura sanitaria o socio assistenziale dal reparto ove

è avvenuto il decesso alla struttura interna con funzione di servizio obitoriale non costituisce trasporto funebre ed è svolto unicamente da personale della struttura.

3. Il servizio di trasporto delle salme viene eseguito dalle agenzie di pompe funebri rientranti nella fattispecie delle agenzie d'affari e soggette alla disciplina del testo Unico delle leggi di Pubblica sicurezza, incaricate direttamente dai cittadini interessati. Il Comune provvede al pagamento delle spese sostenute per il trasporto di salme di persone indigenti o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari, salvo il successivo ed eventuale recupero delle spese sostenute.

4. Il trasporto dei cadaveri effettuato prima che sia trascorso il periodo di osservazione prescritto dalle disposizioni del Titolo III deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita. E' vietato qualsiasi trasporto di cadavere in luogo diverso dal cimitero comunale o fuori dal territorio senza autorizzazione del Sindaco.

### **Art. 13 Autorizzazione al trasporto funebre**

1. Ai sensi dell'art. 23 della LR 12/2011 il trasporto funebre è autorizzato dal Comune nel quale è avvenuto il decesso.

Fanno eccezione:

a) i trasporti di prodotti abortivi di cui all'art.7, comma 2, del DPR 285/90, per i quali è competente l'azienda per i Servizi sanitari Locale;

b) i trasporti di cadaveri in caso di decesso sulla pubblica via o per accidente in luoghi pubblici o privati per quali è la pubblica autorità che dispone il trasporto, rilasciandone una copia all'incaricato del trasporto e una al sindaco del comune di decesso.

2. L'autorizzazione all'inumazione, alla tumulazione o alla cremazione, rilasciata dall'ufficiale di Stato Civile, vale anche come autorizzazione al trasporto

3. Quando la sepoltura o la cremazione avviene in ambito regionale in un Comune diverso da quello che ha rilasciato l'autorizzazione, il Comune di provenienza avvisa il Comune di destinazione.

4. Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, l'autorizzazione dovrà essere comunicata anche ai sindaci di questi comuni.

5. Per quanto attiene al trasporto di cassette ossario e di urne cinerarie il trasporto può aver luogo anche con vettura privata previa l'autorizzazione prevista dall'art.24 del DPR 285/90 da parte dell'Ufficiale di Stato civile.

### **Art. 14 Carri funebri**

1. Gli automezzi destinati al trasporto dei cadaveri, e le loro rimesse, devono rispondere ai requisiti dettati rispettivamente dall'art. 20 e 21 del D.P.R. 285/90.

### **Art. 15 Percorsi dei trasporti funebri**

1. I cortei funebri dall'abitazione del defunto, dall'Ospedale, dalla Casa di Riposo o da altre analoghe strutture di degenza o dall'obitorio e sino alla chiesa o, nel caso in cui su richiesta dei parenti non venga svolta alcuna funzione religiosa e quindi fino al cimitero, debbono essere effettuati di norma a bordo di veicoli e di regola, seguire la via più breve.

2. I cortei funebri non debbono, far soste lungo la strada, salvo autorizzazione del Sindaco, né possono essere interrotti da persone, veicoli o altro.

3. Ai sensi dell'art.190 del CDS ed unicamente per i soli cortei funebri effettuati a piedi e scorati dal personale della Polizia Locale si deroga all'obbligo di circolare lungo il marciapiede o lungo gli spazi preposti.

### **Art. 16 Morti per malattie infettive – diffuse o portatori di radioattività**

1. Per i morti di malattie infettive-diffusive di cui all'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, l'autorizzazione al trasporto può essere data soltanto quando risulti accertato che il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, è stato composto nella duplice cassa prevista dagli articoli 30 e 31 del D.P.R. 285/90 e seguendo le prescrizioni del comma 1 dell'art. 18 e 32 del D.P.R. 285/90.
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero quando la morte sia dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive di cui all'elenco previsto nel comma 1.

#### **Art. 17 Trasporto funebre tra Stati**

1. Per il trasporto di salme all'estero o dall'estero si osservano le disposizioni previste dagli articoli 27, 28, 29, 30, 31 e 32 del D.P.R. 285/90 ed art. 26 della legge regionale 12/2011 nonché quanto previsto dalle convenzioni internazionali vigenti.
2. Il trasporto di cenerei o resti mortali fra Stati non aderenti alle convenzioni internazionali richiede le normali autorizzazioni di cui agli artt. 28 e 29 del DPR 285/90, ma non le misure precauzionali di carattere igienico stabilite per il trasporto di cadaveri.

#### **Art. 18 Trasporto di ossa e ceneri**

1. Il trasporto di ossa umane o di altri resti mortali assimilabili non è soggetto alle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme.
2. Le ossa umane e gli altri resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660 e chiusa con saldatura, recante il nome e cognome del defunto.
3. Se le ossa ed i resti mortali provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data in cui sono state rinvenuti.
4. Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione non è soggetto alle misure precauzionali igienico previste per il trasporto di salma.

### **TITOLO VI - Cimiteri e pratiche funerarie**

#### **Art. 19 Cimitero comunale**

1. Ai sensi dell'articolo 337 del TU delle leggi sanitarie, approvato con RD 27 luglio 1934 n.1265, il Comune ha obbligatoriamente realizzato il cimitero comunale.
2. Il seppellimento, in particolare, ha luogo nei seguenti cimiteri:
  - 1) nel Capoluogo - Tramonti di Sopra;
  - 2) nella frazione di Chievolis;
  - 3) nella frazione di Redona.

#### **Art. 20 Ammissione nel cimitero**

1. Salvo particolari ed eccezionali circostanze, accertate dal Sindaco, che ne giustifichino la deroga, i cimiteri comunali debbono di norma soddisfare le esigenze della popolazione residente.
2. Nel cimitero sono ricevute e seppellite, quando non venga richiesta altra destinazione:
  - a) le salme, i resti mortali, le ossa e le ceneri di persone decedute nel territorio del Comune;
  - b) le salme, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza;
  - c) le salme, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone che abbiano altrove trasferito la residenza

solo in conseguenza del ricovero in istituti di cure o casa di riposo o per essere assistiti da familiari altrove residenti;

d) le salme, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone iscritte all'anagrafe degli italiani residenti all'estero del Comune;

e) i prodotti del concepimento e i prodotti abortivi di cui all'art. 25 della LR 12/2011.

3. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo di morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone che, in vita risultano essere state concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia.

### **Art. 21 Disposizioni generali – vigilanza**

1. E' vietato il seppellimento dei cadaveri, quale ne sia la pratica funeraria utilizzata, in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli artt. 102 e 105 del DPR 285/90 come modificato dal DPCM 26.05.2000 e art. 6 del D. Lgs. 126/2005.

2. L'ordine e la vigilanza del cimitero spettano al Sindaco.

3. Alla manutenzione dei cimiteri, così come alla custodia e ad agli altri servizi cimiteriali, il comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime.

4. Il Dirigente del competente Servizio dell'Azienda per i servizi sanitari controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

### **Art. 22 Reparti speciali nel cimitero**

1. All'interno del cimitero possono essere previsti reparti speciali, individuati dal piano regolatore cimiteriale o, nelle more della sua adozione, dal Sindaco, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.

### **Art. 23 Gestione del cimitero**

1. Il responsabile dell'Ufficio dello Stato Civile, per ogni cadavere conserva presso di sé l'autorizzazione inoltre annota su apposito registro i dati riguardanti ogni cadavere inumato, tumulato o cremato nonché le relative variazioni.

2. I registri di cui al precedente comma devono essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo.

### **Art.24 Disposizioni generali**

1. Il Comune adotta un Piano Regolatore Cimiteriale in relazione alle norme di cui al Capo X artt. 54 e segg. del DPR 285/90.

2. Nell'elaborazione del Piano dovrà tenersi conto:

a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio;

b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di cellette ossari e cinerari in rapporto anche alla durata delle concessioni;

c) della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;

d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti salma che si potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati.

3. Detto piano è soggetto a revisione decennale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle



sepulture con le stesse procedure adottate nel primo impianto.

4. Gli uffici comunali competenti devono essere dotati di una planimetria in scala 1:500 dei cimiteri esistenti nel territorio del comune, estesa anche alle zone circostanti comprendendo le relative zone di rispetto cimiteriale.

5. La planimetria dev'essere aggiornata ogni 5 anni o quando siano creati nuovi cimiteri o quando a quelli esistenti siano state apportate modifiche ed ampliamenti.

#### **Art. 25 Requisiti minimi**

1. In almeno uno dei cimiteri comunali sono presenti:

a) un campo di inumazione comune;

b) un campo di inumazione speciale (destinato all'inumazione dei feretri provenienti dalle esumazioni ed estumulazioni ordinarie al fine della completa mineralizzazione dei resti mortali);

c) un cinerario ed un ossario comune;

2. In almeno un cimitero comunale deve essere presente una struttura obitoriale.

3. In almeno uno dei cimiteri possono essere realizzati:

a) loculi per la tumulazione dei feretri;

b) celle per la conservazione di cassette di resti ossei;

c) celle per la conservazione di urne cinerarie;

d) uno spazio per la dispersione delle ceneri.

#### **Art. 26 Identificazione della sepoltura**

1. Ogni feretro è inumato in fossa distinta o tumulato in loculo distinto.

2. Ogni sepoltura, sia in caso di inumazione che in caso di tumulazione, è dotata di un sistema di identificazione resistente agli agenti atmosferici.

### **TITOLO VII - Inumazioni**

#### **Art. 27 Inumazione (sepoltura in terra)**

1. L'inumazione è la sepoltura del feretro nel terreno, in fossa aventi le caratteristiche definite dagli articoli seguenti, per il tempo necessario a consentire la completa mineralizzazione del cadavere.

2. I campi destinati alla sepoltura per inumazione, sono ubicati in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche e per il livello della falda idrica.

3. Essi sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

4. Il servizio di inumazione è a pagamento a meno che non si tratti di salme di persone indigenti od appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.

5. Per quanto attiene alle caratteristiche dei feretri si applicano le norme di cui all'art.75 del DPR 285/90. Per ridurre l'incidenza delle salme inconsunte deve inoltre essere prevista sul fondo delle casse di legno ed al disotto della imbottitura la realizzazione delle condizioni di neutralizzazione dei liquidi cadaverici con apposite sostanze assorbenti e biodegradabili.

6. I resti ossei mineralizzati/urne cinerarie nel numero massimo di due salme possono a richiesta dei familiari venir collocati previa sistemazione in singola cassetta sigillata di legno esternamente ed in adiacenza alla cassa da inumarsi con la salma di un congiunto. Tutte le spesa del servizio di collocamento sono a carico del richiedente.

#### **Art. 28 Posizionamento di lapide ed altri manufatti**

1. Sulla fossa ad inumazione è consentita l'installazione di una lapide a cura dei parenti richiedenti

- costituita da materiale resistente alla azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo e l'indicazione dell'anno di seppellimento.
2. Sulla lapide verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con indicazione del nome e del cognome e la data di nascita e di morte del defunto.
  3. I vialetti fra i posti tomba non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme e devono essere provvisti di sistemi di scolo destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.
  4. Ciascuna fossa deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.
  5. Per le fosse del campo è vietata qualsiasi opera muraria interrata.
  6. Le fosse per inumazione di salme di persone di oltre dieci anni di età devono avere nella parte più profonda la lunghezza di metri 2,20 e la larghezza di metri 0,80 e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato.
  7. Le fosse per inumazione di cadaveri di bambini di età inferiore a dieci anni devono avere nella parte più profonda una lunghezza di metri 1,50 ed una larghezza di metri 0,50 e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato.
  8. Ogni salma destinata alla inumazione deve essere chiusa in cassa di legno ed essere sepolta in fossa separata dalle altre. Soltanto madre e neonato, morti all'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa ed essere sepolti in una stessa fossa.
  9. Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.
  10. Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro Comune per le quali sussiste l'obbligo della doppia cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.
  11. Sulle sepolture a inumazione si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole dotate di cordonatura avente altezza dal piano del cimitero di 15 cm, una larghezza di 70 cm e una lunghezza di 170 cm.
  12. Le aiuole potranno occupare soltanto la superficie della fossa lasciando sgombri i vialetti fra le tombe contermini.
  13. Non sono consentite sporgenze di nessuna natura oltre il perimetro di ingombro dell'elemento verticale (lapide e/o scultura) o dell'aiuola.
  14. In caso di inadempienza, il Comune provvederà d'autorità alla rimozione, di quanto non previsto dal presente regolamento e le spese relative saranno poste a carico dei contravventori.

## **TITOLO VIII Tumulazioni**

### **Art. 29 Tumulazioni (sepoltura in manufatto)**

1. La tumulazione è la collocazione di feretro, di cassetta di resti ossei o urna cineraria in loculo, nicchia, tomba di famiglia aventi le caratteristiche definite negli articoli successivi per esservi conservato per un periodo di almeno venti anni se eseguita in loculo stagno o di dieci anni se eseguita in loculo areato.
2. La tumulazione avviene a richiesta degli interessati secondo la normativa vigente in materia di concessioni pubbliche.
3. Il Comune può concedere a privati l'uso:
  - a) di aree per tombe di famiglia;
  - b) di tombe o loculi per sepolture individuali;
  - c) nicchie ossario per la raccolta dei resti mortali individuali.
4. Nella tumulazione ogni feretro deve essere posto in loculo separato. Il diritto di sepoltura è

circoscritto alla sola persona per quale è stata fatta la concessione.

5. L'uso dei manufatti di cui sopra costruiti dal Comune è concesso a richiesta degli interessati mediante domanda redatta in carta da bollo o resa legale (DPR 642/72 art.2 della Tariffa). Il rilascio della concessione, per la durata di anni 99, avviene mediante scrittura privata da registrarsi in caso d'uso ed è subordinato al pagamento della concessione stabilita in tariffa e delle eventuali spese contrattuali e accessorie, comunque a carico del richiedente. La concessione ha effetto dalla data di stipula della contratto indipendentemente dalla data di reale utilizzo. La stessa sarà registrata al protocollo dell'ente dopo la firma per fissare in modo certo, e non contestabile, la data della stessa.

6. E' ammessa la concessione di manufatti a viventi in presenze delle seguenti condizione:

- aver compiuto i 65 anni d'età;

- essere residenti nel Comune o iscritti all'AIRE del Comune di Tramonti di Sopra.

7. Allo scadere della concessione l'Amministrazione comunale potrà rientrare in possesso dei manufatti facendo porre i resti mortali nelle celle ossario (se provenienti da loculo) o ossario comune o area di dispersione delle ceneri o concedere di rinnovare per una sola volta, per una durata pari a quella iniziale, la concessione agli eredi in base alle condizioni vigenti al momento.

8. Fermo restando la responsabilità solidale di tutti gli interessati, i titolari per successione entro un anno devono designare uno fra essi che assuma verso il Comune l'esercizio dei diritti e dei doveri inerenti la concessione.

9. Loculi, cellette e nicchie assegnati in concessione sono di proprietà del Comune; è quindi vietata qualsiasi opera che modifichi l'aspetto estetico del manufatto.

10. Le concessioni rilasciate successivamente al 1975, anno di entrata in vigore del DPR 803/1975, sono da intendersi a tempo determinato e dunque soggette al rinnovo alla scadenza del termine di cui sopra.

11. Con deliberazione della Giunta Comunale vengono fissati i canoni di concessione dei manufatti.

12. Con l'atto di concessione il Comune può imporre ai concessionari determinati obblighi, tra cui quello di costruire la sepoltura entro un determinato tempo pena la decadenza della concessione.

13. Alla scadenza della concessione in uso dell'area ove è costruita la sepoltura privata gli interessati dovranno chiedere la conferma che verrà accordata previo pagamento del canone in vigore al momento della scadenza.

### **Art. 30 Decadenza delle concessioni**

1. La decadenza della concessione è dichiarata nei seguenti casi:

a) quando sia accertato che la concessione sia oggetto di lucro o speculazione;

b) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto;

c) quando la sepoltura sia in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto;

2. La decadenza è dichiarata, previa diffida, con determinazione del responsabile.

3. Pronunciata la decadenza della concessione, il Sindaco se del caso dispone la traslazione della salma, dei resti, delle ceneri nel campo comune a rotazione, nell'ossario o nel cinerario comune.

### **Art. 31 Estinzione della concessione**

1. La concessione cimiteriale si estingue per:

a) decorrenza del termine;

b) volontà del privato concessionario, che vi rinuncia (per trasferimento della salma ad altra sepoltura);

c) soppressione del cimitero (art. 98 del DPR 285/90);

d) decadenza, a seguito della violazione da parte del concessionario degli obblighi inerenti alla concessione;

e) revoca della concessione.

2. La revoca della concessione è possibile alle condizioni seguenti:

- a) la concessione è stata rilasciata anteriormente all'entrata in vigore del DPR 803/1975;
- b) sono trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma;
- c) si è verificata una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno e non è possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero.

### **Art. 32 Tombe di famiglia**

1. Le tombe di famiglia o monumentali possono essere concesse:

- a) ad una o più persone per esse esclusivamente;
- b) ad una famiglia con partecipazione di altre famiglie;
- c) ad enti, corporazioni, fondazioni.

2. Nel primo caso la concessione s'intende fatta a favore dei richiedenti con esclusione di ogni altro.

3. Nel secondo caso le famiglie o le persone concessionarie possono trasmettere il possesso della tomba, per eredità, ai loro legittimi successori.

4. Il diritto d'uso delle sepolture private di cui alla lettera c) primo comma è riservato alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario fino al completamento della capienza del sepolcro.

## **TITOLO IX Cremazione**

### **Art. 33 Autorizzazione alla cremazione**

1. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall'ufficiale di stato civile del Comune di decesso, nel rispetto della volontà espressa dal defunto o, in mancanza di questa, dai suoi familiari anche con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e previa acquisizione del certificato necroscopico, come previsto dall'art.3 della legge 130/20001. Il certificato necroscopico non necessita della firma autentica del coordinatore sanitario.

2. La volontà del defunto per la cremazione può essere manifestata dal medesimo come segue:

- a) disposizione testamentaria del defunto;
- b) dichiarazione al comune di residenza o decesso resa dal defunto o dal coniuge o in difetto di questi, dal parente più prossimo individuato ai sensi degli artt. 74 e seguenti del cc. In caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.
- c) per coloro che al momento della morte risultino iscritti ad associazioni riconosciute, che abbiano tra i fini statutari la cremazione dei cadaveri dei propri associati, per l'affidamento e la dispersione delle ceneri è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera datata e sottoscritta dall'associato. Se questi non è in grado di scrivere deve essere confermata da due testimoni. La dichiarazione è convalidata dal rappresentante legale dell'associazione,

3. Per la cremazione di resti mortali non è necessaria la certificazione del medico necroscopo di cui al comma 1.

### **Art. 34 Affidamento e dispersione delle ceneri**

1. L'affidamento delle ceneri è autorizzato dal Comune.

2. La dispersione delle ceneri è autorizzata dal Comune ed è rilasciata dal soggetto competente individuato dalla normativa statale vigente.

Per la dispersione delle ceneri per persone non comprese al comma 3 lett c) del presente articolo, è necessaria l'esplicita volontà del defunto con disposizione testamentaria o dichiarazione resa dallo stesso al Comune di residenza. Tale esplicita volontà vale anche per il luogo di dispersione delle ceneri e l'indicazione del soggetto incaricato della dispersione medesima.

Pertanto la richiesta di dispersione deve indicare:

- il soggetto richiedente;
- la volontà del defunto che le proprie ceneri siano affidate o disperse;
- la persona affidataria, anche se diversa da un familiare, o il soggetto incaricato alla dispersione;
- il luogo tra quelli consentiti della relativa dispersione

3. I Comuni si dotano di un apposito registro in cui sono annotati coloro che hanno espresso la volontà alla cremazione e all'affidamento o alla dispersione delle proprie ceneri.

4. Ai fini dell'affidamento e della dispersione, l'urna contenente le ceneri del defunto è consegnata all'avente diritto previa sottoscrizione di un documento o delega all'impresa funebre, in cui lo stesso dichiara la destinazione dell'urna o delle ceneri. Il documento è conservato in copia presso l'impianto di cremazione e presso il Comune in cui è avvenuto il decesso e costituisce documento di accompagnamento per il trasporto delle ceneri.

5. La dispersione delle ceneri è eseguita dal soggetto individuato dal defunto. In assenza di sue disposizioni provvede:

- a) il coniuge o in mancanza il parente più prossimo individuato ai sensi degli art. 74, 75, 76 e 77 del c.c., in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, provvede il parente individuato dalla maggioranza assoluta di essi;
- b) l'esecutore testamentario;
- c) il rappresentante legale dell'associazione riconosciuta, cui il defunto risultava iscritto che abbia tra i fini statutari la cremazione dei cadaveri dei propri associati.

In mancanza dei soggetti di cui sopra, provvede alla dispersione il personale individuato dal comune.

### **Art. 35 Luoghi di dispersione delle ceneri**

1. La dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà del defunto:

- a) in aree appositamente destinate all'interno dei cimiteri, individuate dai comuni;
- b) in natura;
- c) in aree private.

2. La dispersione in natura è consentita a distanza non inferiore a 200 metri da insediamenti abitativi. La dispersione in mare, nei fiumi, nei corsi d'acqua ad alveo pieno e nei laghi è consentita nei tratti liberi da natanti e manufatti e comunque a distanza non inferiore a 200 metri da stabilimenti balneari.

3. La dispersione in aree private è eseguita all'aperto, con il consenso dei proprietari, a distanza non inferiore a 200 metri da insediamenti abitativi e non può comunque dare luogo ad attività avente fini di lucro.

La dispersione delle ceneri in ogni caso è vietata nei centri abitati, come definiti dalla normativa vigente.

La dispersione delle ceneri può essere eseguita anche in Comune diverso da quello di decesso.

In mancanza di indicazione del luogo di dispersione delle ceneri, la scelta è operata dal coniuge o, in mancanza di questi, dal parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del c.c. e in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado dalla maggioranza assoluta di essi. Qualora al Comune non pervenga alcuna indicazione, decorsi 90 giorni dalla cremazione, le ceneri sono disperse nel cinerario comune.

### **Art. 36 Modalità di conservazione delle urne affidate**

1. L'urna affidata al soggetto avente diritto deve essere sigillata e conservata in modo adeguato tale da permettere l'identificazione dei dati anagrafici del defunto e il comune di ultima residenza.

2. Il soggetto affidatario ha l'obbligo di custodire l'urna in modo da garantire la stabilità, il decoro e la sicurezza da ogni forma di profanazione

3. Il comune di ultima residenza del defunto, annota in un apposito registro le generalità

dell'affidatario dell'urna e del defunto e il luogo di conservazione delle ceneri. In caso di trasferimento dell'urna in Comune diverso da quello indicato, il soggetto affidatario è tenuto a dare tempestiva comunicazione al comune di ultima residenza del defunto ed al comune di nuova destinazione dell'urna.

4. In caso di rinuncia all'affidamento o disaccordo fra gli aventi diritto l'urna viene conservata nel cimitero comunale o nel cimitero prescelto dal soggetto affidatario il quale assume gli oneri derivanti dalla conservazione.

5. In caso di decesso dell'affidatario, chiunque rinvenga l'urna è tenuto a consegnarla al cimitero comunale per esservi custodita in apposito locale individuato. A tal fine può essere riaffidata ad una rede del defunto previo accordo ed assenso degli altri eredi legittimi. Nel caso in cui l'urna non venga reclamata da alcuni o riaffidata secondo la procedura di cui sopra, nel termine di 60 giorni dalla consegna, verrà depositata temporaneamente all'interno di una nicchia disponibile. Le ceneri potranno quindi essere disperse a completa ed insindacabile discrezione del Comune, nell'area cimiteriale dedicata all'interno del cimitero previa redazione di apposito verbale ed annotazione nei registri.

6. Nei casi di cui ai commi 4 e 5 il competente ufficio comunale provvede a dare notizia della destinazione dell'urna al Comune di ultima residenza del defunto

### **Art. 37 Senso comunitario della morte**

1. Al fine di mantenere il senso comunitario della morte, in caso di consegna al soggetto affidatario dell'urna cinerari e in caso di dispersione delle ceneri può essere realizzato nel cimitero apposita targa riportante i dati anagrafici del defunto. I relativi oneri sono posti a carico dei richiedenti.

## **TITOLO X Esumazioni ed estumulazioni**

### **Art. 38 Esumazioni**

1. Le esumazioni sono ordinarie e straordinarie.

2. Le prime si eseguono di norma dopo dieci anni dall'inumazione, sono eseguibili in qualsiasi periodo dell'anno e non richiedono la presenza di operatori sanitari. Le fosse, liberate dai resti del feretro, si utilizzano per nuove inumazioni.

3. Le seconde, ovvero quelle eseguite prima dello scadere del turno ordinario, quando non sono disposte dietro ordine dell'Autorità Giudiziaria, sono autorizzate dal Comune che prescrive le misure di volta in volta necessarie, sentita l'Azienda per i Servizi Sanitari ove necessario per motivi di sanità pubblica.

4. Le esumazioni straordinarie devono essere eseguite alla presenza del Coordinatore Sanitario dell'Unità Sanitaria Locale che dichiara che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica e dell'incaricato del servizio di custodia e sono eseguibili in qualunque periodo dell'anno.

4. Le esumazioni ordinarie, per compiuto decennio, a mente dell'art.82 del DPR 285/90, vengono regolate dal Sindaco seguendo in ordine rigorosamente cronologico i capi e le file che vennero prima occupate.

5. Le ossa che si rinvencono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse facciano domanda di raccogliere per depositarle in cellette o loculi posti entro il recinto del cimitero ed avuti in concessione. In questo caso le ossa devono essere raccolte nelle cassetine di zinco prescritte dall'art. 18 del presente regolamento.

6. Il comune può disporre la cremazione delle ossa raccolte nell'ossario comune o ad esso destinate e dei resti mortali provenienti da esumazione o estumulazione ordinaria.

7. Le monete, le pietre preziose ed in genere le cose di valore che venissero rinvenute verranno

consegnate all'Ufficio comunale per essere restituite alla famiglia che ne ha interesse di successione se questa sarà chiaramente indicata o altrimenti alienate a favore del comune.

8. Ai sensi del DPR 254/03 sono rifiuti da esumazione e estumulazione i seguenti rifiuti costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per l'inumazione e tumulazione:

- a) assi e resti delle casse utilizzate per la sepoltura,
- b) simboli religiosi, piedini ornamentali e mezzi di movimentazione della cassa;
- c) avanzi indumenti, imbottitura e similari;
- d) resti non organici di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;
- e) resti metallici di casse.

9. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani.

### **Art. 39 Estumulazioni**

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.

2. Le estumulazioni, ordinarie si eseguono allo scadere della concessione a tempo determinato.

3. I resti mortali estumulati, compresi quelli delle sepolture private, sono inumati, in modo che possa avvenire il completamento del processo di mineralizzazione del cadavere, o cremati.

4. Le estumulazioni straordinarie ovvero quelle eseguite prima dello scadere della concessione, quando non sono disposte dall'autorità giudiziaria, sono autorizzate dal Comune che prescrive le misure di volta in volta necessarie, sentita l'Azienda per i servizi sanitari ove necessario per motivi di sanità pubblica.

5. E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quello delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.

6. Il responsabile del servizio di custodia del cimitero è tenuto a denunciare all'Autorità Giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale.

7. Il Sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperto il tumulo, il coordinatore sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiarare che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica. Qualora la predetta autorità sanitaria constati la non perfetta tenuta del feretro, può egualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione del feretro su idoneo mezzo destinato al trasporto funebre.

### **Art. 40 Destinazione delle ossa e dei resti mortali**

1. Le ossa derivanti dalla completa mineralizzazione, che si rinvencono in occasione delle esumazioni e delle estumulazioni ordinarie, sono raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi hanno interesse non richiedano di deporle nelle celle per la conservazione di cassette di resti ossei. In questo caso le ossa sono raccolte in cassetta con gli estremi identificativi del defunto. E' altresì ammessa la collocazione all'interno di loculi o tombe assieme a feretri di congiunti, conviventi, nonché altre persone individuate in via testamentaria.

2. Il Comune può disporre la cremazione delle ossa raccolte nell'ossario comune o ad esso destinate e dei resti mortali provenienti da esumazione o estumulazione ordinaria.

3. La cremazione delle ossa e dei resti mortali provenienti da esumazioni o estumulazioni ordinaria è consentita previo assenso o richiesta al Comune del coniuge o, in mancanza di questi, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74,75,76 e 77 del c.c. e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi.

4. In caso di irreperibilità dei soggetti di cui al comma 3, la cremazione è autorizzata decorsi trenta

giorni dalla pubblicazione di specifico avviso nell'albo pretorio del Comune.

5. Le ceneri derivanti dalla cremazione disposta ai sensi del comma 3 possono essere conservate dai familiari del defunto, previa autorizzazione del Comune. Qualora in mancanza del coniuge, concorrano all'affidamento più parenti dello stesso grado, gli stessi, a maggioranza, con dichiarazione resa al Comune, individuano quale di loro assume la custodia dell'urna.

6. L'autorizzazione di cui al comma 5 è comunicata, a cura del soggetto competente al rilascio, al Comune dove avviene la custodia delle ceneri e al Comune di ultima residenza del defunto.

7. Per l'affidamento e la conservazione delle ceneri di cui al comma 3 si applicano gli articoli relativi.

## **TITOLO XI Polizia del Cimitero**

### **Art. 41 Norme di comportamento all'interno dei cimiteri**

1. Nei cimiteri è vietato l'ingresso:

a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali, ad esclusione dei cani per la guida dei ciechi;

b) alle persone in stato di ubriachezza, ai questuanti e in generale a tutti coloro che sono in condizioni di contrasto con l'austerità del luogo;

c) ai bambini se non siano accompagnati da adulti.

2. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

a) fumare, tenere contegno chiassoso, parlare ad alta voce;

b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;

c) introdurre oggetti irriverenti;

d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;

e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori;

f) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;

g) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire volantini pubblicitari;

h) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Sindaco. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari;

i) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;

j) assistere alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati da parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile del servizio;

k) qualsiasi attività commerciale.

3. Chiunque tenesse, all'interno del cimitero, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, o frasi offensive sarà diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

4. Nei cimiteri è consentita la collocazione delle sole lapidi, croci e marmi tombali e la collocazione di soli oggetti di carattere funerario (vasi fiori, fotografie, lampade votive, lumini, piccole statue di carattere religioso).

## **TITOLO XII Disposizioni finali**

### **Art. 42 Sanzioni amministrative**

1. La violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento è soggetta a sanzione con riferimento all'art.51 della Legge Regionale 12/2011, salva la responsabilità penale e le sanzioni amministrative per l'inosservanza di altre norme statali o regionali.



2. Le sanzioni sono irrogate dal Comune che ne introita i relativi proventi.

#### **Art. 43 Rifiuti cimiteriali**

1. I rifiuti all'interno del cimitero dovranno essere smaltiti nel rispetto della normativa di settore.

#### **Art. 44 Disposizioni finali**

1. Per quanto non espressamente indicato, si richiamano le norme contenute nel regolamento di polizia mortuaria 285/90 e nel TU delle leggi sanitarie n. 1265/34.

2 Nel caso di successiva entrata in vigore di norme di legge che siano in contrasto con alcune disposizioni contenute nel presente regolamento, tali singole disposizioni in contrasto si considerano implicitamente abrogate trovando applicazione in questi casi le norme di legge statale o regionale.

#### **Art. 45 Entrata in vigore**

1. Il presente entrerà in vigore dopo la sua esecutività e pubblicazione ai sensi di legge.

1

## **INDICE**

### **Titolo I – Disposizioni generali**

- Art. 1 Oggetto del regolamento
- Art. 2 Competenze
- Art. 3 Responsabilità

### **Titolo II – Attività funebre**

- Art. 4 Attività funebre

### **Titolo III – Adempimenti conseguenti alla morte**

- Art. 5 Accertamento di morte
- Art. 6 Denuncia di morte
- Art. 7 Periodo di osservazione
- Art. 8 Trasferimento durante il periodo di osservazione
- Art. 9 Autorizzazione alla sepoltura

### **Titolo IV Feretri**

- Art. 10 Feretri
- Art. 11 Operazioni di chiusura del feretro

### **Titolo V – Trasporto Funebre**

- Art. 12 definizione ed esercizio del trasporto funebre
- Art. 13 Autorizzazione al trasporto funebre
- Art. 14 Carri funebri
- Art. 15 Percorsi dei trasporti funebri
- Art. 16 Morti per malattie infettive – diffuse o portatori di radioattività
- Art. 17 Trasporto funebre tra Stati
- Art. 18 Trasporto di ossa e ceneri

### **Titolo VI – Cimiteri e pratiche funerarie**

- Art. 19 Cimitero comunale
- Art. 20 Ammissione nel cimitero
- Art. 21 Disposizioni generali – vigilanza
- Art. 22 Reparti speciali nel cimitero
- Art. 23 Gestione del cimitero
- Art. 24 Disposizioni generali – Piano Cimiteriale
- Art. 25 Requisiti minimi
- Art. 26 Identificazione della sepoltura

### **Titolo VII – Inumazioni**

- Art. 27 Inumazione (sepoltura in terra)
- Art. 28 Posizionamento di lapide ed altri manufatti

### **Titolo VIII - Tumulazione**

- Art. 29 Tumulazione (sepoltura in manufatto)
- Art. 30 Decadenza delle concessioni

- Art. 31 Estinzione della concessione
- Art. 32 Tombe di famiglia

### **Titolo IX Cremazione**

- Art. 33 Autorizzazione alla cremazione
- Art. 34 Affidamento e dispersione delle ceneri
- Art. 35 Luoghi di dispersione delle ceneri
- Art. 36 Modalità di conservazione delle urne affidate
- Art. 37 Senso comune della morte

### **Titolo X Esumazioni ed Estumulazioni**

- Art. 38 Esumazioni
- Art. 39 Estumulazioni
- Art. 40 Destinazione delle ossa e dei resti mortali

### **Titolo XI – Polizia del Cimitero**

- Art. 41 Norme di comportamento all'interno dei cimiteri

### **Titolo XII Disposizioni finali**

- Art. 42 Sanzioni amministrative
- Art. 43 Rifiuti cimiteriali
- Art. 44 Disposizioni finali
- Art. 45 Entrata in vigore